

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6751 del 03/12/2024
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 34 E 35 - COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC). ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO CONSUMO UMANO - ACQUEDOTTISTICO (CON MANTENIMENTO POZZO FLANGIATO) IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), FRAZIONE NIBBIANO V.T., LOCALITÀ FORNACE (CENTRO SPORTIVO) - PROC. PC01A0696 - SINADOC 39540/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7045 del 03/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 34 E 35 – COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC).

**ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA
DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO CONSUMO
UMANO - ACQUEDOTTISTICO (CON MANTENIMENTO POZZO
FLANGIATO) IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), FRAZIONE NIBBIANO
V.T., LOCALITÀ FORNACE (CENTRO SPORTIVO) - PROC. PC01A0696 -
SINADOC 39540/2024.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di

Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

PRESO ATTO che, con istanza pervenuta al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna in data 28/08/2002 (assunta al protocollo regionale con il n. 4834), il Comune di Nibbiano V.T. (PC) – oggi fuso con altri nel Comune di Alta Val Tidone (PC), ha chiesto il rilascio della concessione (proc. PC01A0696) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo, ad uso consumo umano / acquedottistico, situato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione Nibbiano V.T., Località Fornace - Centro Sportivo (su terreno censito al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 18, mappale 5788, ex 210);

VISTA la richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 215770 in data 28/11/2024) con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Alta Val Tidone (PC) ha dichiarato che il pozzo di cui trattasi non è più stato utilizzato dall'anno 2015, e di non avere necessità, per il momento, di utilizzare l'opera di

presa in parola, chiedendo di poterla mantenere e di non doverla tombare;

DATO ATTO che il terzo comma, lettera b) dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001 così recita: *“3. Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi: ...(omissis) ...b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.”*;

DATO ATTO che, in seguito all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione opposta dal concessionario, nessun importo è dovuto;

PRESO, INOLTRE, ATTO che il Comune di Alta Val Tidone (PC), come comprovato anche dalla documentazione fotografica allegata alla sopra descritta istanza, ha provveduto a:

1. rimuovere la pompa di emungimento;
2. mettere in sicurezza il pozzo di cui trattasi chiudendone l'imbocco mediante l'apposizione di una flangia elettrosaldata;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di provvedere alla chiusura del procedimento codice PC01A0696 nonché all'archiviazione della relativa pratica, acconsentendo al mantenimento del pozzo medesimo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di prendere atto** della rinuncia all'istanza, avanzata dall'allora Comune di Nibbiano V.T. (PC), oggi Comune di Alta Val Tidone (PC) - C.F. e P.I.V.A. 01749870331, in data 28/08/2002 (assunta al protocollo regionale con il n. 4834), ai fini dell'ottenimento del rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee attraverso n. 1 pozzo ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione Nibbiano, Località Fornace – Campo Sportivo (su terreno censito al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 18, mappale 5788 (ex 210) ad uso consumo umano - acquedottistico, codice pratica PC01A0696;
2. **di acconsentire**, come richiesto dal Comune di Alta Val Tidone (PC) il mantenimento del pozzo di cui trattasi, **prendendo atto** che, come attestato dalla documentazione, anche fotografica, prodotta dalla suddetta ditta ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 215770/2024:
 - a) la pompa di emungimento è stata rimossa;
 - b) l'imbocco del pozzo di cui è stato chiuso mediante l'apposizione di una flangia elettrosaldata;
 - c) sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza del pozzo in parola e dell'area circostante.Resta inteso che è ad esclusivo e totale carico del proprietario del terreno ove è ubicato il pozzo di cui trattasi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone, animali, ambiente e cose, restando questo Servizio espressamente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
3. **di disporre la chiusura** del procedimento PC01A0696 **e di archiviare**, di conseguenza, la pratica concernente la sopra descritta derivazione di acqua pubblica sotterranea;

4. **di stabilire** che, qualora insorgesse l'esigenza di riattivare la derivazione di acqua pubblica sotterranea attraverso il pozzo di cui trattasi, il proprietario del terreno ove il pozzo stesso è collocato o altro soggetto autorizzato dal proprietario medesimo dovrà presentare a questo Servizio apposita istanza di concessione completa di tutta la documentazione richiesta;
5. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
6. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
7. **di provvedere alla notifica** del presente atto nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.